



# CITTÀ DI SCALEA

(Provincia di Cosenza)

Prot. n.17393/2020

Ordinanza n. 24/2020

Oggetto: **MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  
ORDINANZA DI ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE DI SCALEA.**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO** che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri con la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili “ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sull'intero territorio;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

### VISTI:

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 21 febbraio 2020 *“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID- 19”*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”(GU n.79 del 25-3-2020);

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.5 dell'11 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020 e n. 43 del 17/05/2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 646 dell'8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

**VISTO** il D.L. 16/05/2020 n. 33 che all'art. 1 recita: *“A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 , solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto*

*a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 , in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree ... 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”;*

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 ;

**VISTO** in particolare l'allegato A - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - paragrafo ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE) che prevede: ”...▪ *Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare. ▪ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto ▪ Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. ▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. ▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. ▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. ▪ ▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. ▪ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;*

*-Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Occorre altresì assicurare (in spiaggia libera) un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m<sup>2</sup> per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). ▪ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti “si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza”. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.*

*-È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. ▪ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per lo sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. ...”;*

**RITENUTO CHE:**

- per le specifiche caratteristiche delle spiagge libere, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, dovranno essere in sede locale definite le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci;
- per favorire l'informativa all'utenza, è necessaria l'affissione nei punti di accesso - che dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli **contenenti**

**indicazioni chiare sui comportamenti da tenere**, in particolare il distanziamento sociale **di almeno un metro e mezzo** ed **il divieto di assembramento**;

- è opportuno, al fine di favorire il contingentamento degli spazi, tracciare il perimetro di ogni ombrellone – con modalità allo studio - per permettere agli utenti un posizionamento delle attrezzature proprie garantendo distanziamento ed evitando improprie aggregazioni;
- saranno fatte rispettare disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti.

**Vista l'ordinanza n. 9/2018 – Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, la quale, all'articolo 3, prevede che: “...In mancanza di tale segnalamento, i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, redatta in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello, recante la scritta: ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO ... ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO ...”;** **all'art. 6 punto 3 prevede che: “...i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare la locale autorità marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello), recante la dicitura, riportata al punto precedente,:** **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO” ...”;**

**DATO ATTO** che, al fine di far fronte al rischio di potenziale diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto, si conferma la necessità di assumere iniziative volte ad evitare la folta presenza (cd assembramento) di cittadini, per evitare che in spiaggia assumano comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento del contagio da Covid-19;

**DATO ATTO**, altresì, che concorrono al soddisfacimento del predetto obiettivo le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalle normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali, e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non appaiano incompatibili con provvedimenti regionali o dello Stato;

**CONSIDERATO** che l'ente adotterà specifica ordinanza anche per le spiagge gestite da imprenditori della balneazione all'atto dell'emissione delle successive linee guida;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale l'Ente non ha ancora adottato specifico piano comunale per soddisfare la fruizione delle spiagge libere, che, nel territorio di questo comune, sono esclusivamente quelle sotto indicate, peraltro di dimensioni ridotte;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale, per carenza di personale, determinata anche dalla condizione di ente in riequilibrio finanziario pluriennale ( artt 243 bis del T U E L, D P R 267/2000) la vigilanza sul rispetto delle ordinanze è per l'istante rimessa al Corpo della Polizia Municipale, nelle more del subentro di altro personale “stagionale”;

**VALUTATA** la probabile, elevata frequentazione, nell'arco della settimana, delle spiagge libere;

**RITENUTO**, nelle more, di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**INFORMATA** la rappresentanza del Sindacato Italiano Balneari;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del provvedimento in questione, per il lasso

temporale trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, in qualità di Autorità sanitaria locale e di protezione civile;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**PREMESSO CHE per le spiagge libere:**

- ***NON SARA' SEGNALATO IL LIMITE DI SICUREZZA ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE;***
- ***NON SARA' SEGNALATO IL LIMITE DI PROFONDITA' DELLE ACQUE SICURE (METRI 1,60);***
- ***LA BALNEAZIONE NON E' SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO;***

#### **A V V I S A**

Tutti i cittadini che intendono utilizzare le spiagge libere, di rispettare l'ordinanza n. 9/2018 – Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea) in quanto in dette aree:

- a) NON SARA' SEGNALATO IL LIMITE DI SICUREZZA ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE;***
- b) NON SARA' SEGNALATO IL LIMITE DI PROFONDITA' DELLE ACQUE SICURE (METRI 1,60);***
- c) LA BALNEAZIONE NON E' SICURA PER ASSENZA di SERVIZIO di SALVATAGGIO;***

#### **ORDINA**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

#### **Articolo 1 - Accesso in spiaggia**

E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 del mattino, ad eccezione dei concessionari/affidatari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario.

Nelle spiagge libere denominate "L'Ainella", " a partire da Hotel Santa Caterina e sino al confine con Santa Maria del Cedro " è consentito, fino al 30 giugno 2020, l'accesso, rispettivamente, a massimo 50 persone per "L'Ainella" e "a partire da Hotel Santa Caterina e sino al confine con Santa Maria del Cedro " il numero massimo di persone ammesse è 80.

#### **Articolo 2 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge**

La fascia di spiaggia (battigia) destinata al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone sotto indicate è determinata come segue:

- metri 5,00 nella zona denominata "L'Ainella" fino al confine con il Comune di Santa Maria del Cedro, misure di cui sopra debbono calcolarsi con riferimento al medio mare.

In ogni caso anche la fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti balneari è riservata unicamente al transito ed in essa è vietata la sosta per prendere il sole.

Ai fini della tutela dell'ambiente, sulle spiagge del Comune è vietata la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione ai clienti sia di bicchieri sia di cannucce in plastica usa e getta; è consentito vendere bevande in bicchieri di carta monouso o di materiale compostabile monouso o, infine, di materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile nonché distribuire ai clienti bicchieri e cannucce monouso di carta o di materiale naturale o comunque compostabile.

A seconda della tipologia di bicchieri e cannucce monouso eventualmente utilizzati nel punto vendita (bar, ristorante o risto-bar), i concessionari interessati dovranno farsi carico di comunicare adeguatamente alla clientela la tipologia di materiale se carta o compostabile e, nel caso, di collocare negli spazi comuni dell'attività contenitori per il corretto conferimento dei rifiuti.

Sulle spiagge di questo Comune è altresì vietato fumare sulla battigia.

- 1) Sulle spiagge libere è fatto divieto di assembramento ed è fatto obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1,50 mt. tra individui;
- 2) È fatto divieto di stazionamento e assembramento lungo gli accessi alla spiaggia e la battigia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento;
- 3) È obbligatorio che le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, teli da mare ecc.), siano distanziate di almeno 2,0 mt. l'una dall'altra, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- 4) E' obbligatorio che gli ombrelloni siano distanziati di almeno 6 mt. ( o 5 ) uno dall'altro;
- 5) Gli utilizzatori delle spiagge libere devono comunque rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- 6) E' obbligatoria la pulizia della spiaggia libera dopo il suo utilizzo, con rimozione di qualsivoglia tipo di rifiuto;
- 7) E' opportuno che gli utilizzatori delle spiagge libere, anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, traccino il perimetro di ogni ombrellone (non superiore a mq. 20) - ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo), per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l'aggregazione.

**E' SEMPRE VIETATO:**

- 1) favorire assembramenti e contravvenire alle regole generali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al distanziamento interpersonale, all'uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali;
- 2) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- 3) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito;
- 4) campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, veicoli, camper o altri mezzi tali spazi;
- 5) praticare attività, anche ludiche, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico;
- 6) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con esclusione del divieto per i soli cani di ausilio ai non vedenti;
- 7) tenere ad alto volume radio ed in genere apparecchi a diffusione sonora e comunque ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- 8) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, somministrazione di alimenti e bevande, pubblicità, attività promozionali, etc.) ed organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, etc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all'occupazione degli ambiti demaniali marittimi. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- 9) esercitare attività quali attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kitesurf, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste;
- 10) gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo;
- 11) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza le previste autorizzazioni degli Enti preposti;

12) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;

13) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.

### **ORDINA**

Altresi che l'area tecnica provveda, con mezzi propri, all'installazione e alla manutenzione, sulle spiagge libere, degli appositi cartelli di preavviso/ segnalatori, riportanti, tra l'altro, quanto segue: **ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO - ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO - ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO; nelle modalità indicate in premessa;**

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2 lettera i) del GDPR 2016/679.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Ministero della Salute;
- Prefetto di Cosenza;
- Presidente Regione Calabria;
- Alla Questura di Cosenza;
- Al Commissariato di Paola;
- Alla Compagnia Carabinieri di Scalea;
- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Scalea;
- Alla Stazione Carabinieri di Scalea;
- Alla Capitaneria di Porto di Maratea;
- All'Ufficio Locale M.mo di Scalea;
- Alla Polizia Locale Sede;
- All'Ufficio Urbanistica Sede.

### **DISPONE**

la presente ordinanza ha decorrenza immediata dalla pubblicazione e fino al 30/06/2020.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 452 del c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica) o di altro reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Codice della Navigazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Scalea, 12 giugno 2020

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Francesco MASSIDDA

